

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati inseriti nell'Allegato 1, concernente "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati.

art. 1	oggetto
art. 2	beneficiari
art. 3	interventi finanziabili
art. 4	presentazione delle domande
art. 5	spese ammissibili a contributo
art. 6	istruttoria delle domande di contributo
art. 7	formazione della graduatoria e assegnazione del contributo
art. 8	cumulo
art. 9	concessione del contributo
art. 10	erogazione del contributo
art. 11	rendicontazione della spesa
art. 12	recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività finanziate
art. 13	modulistica
art. 14	norma transitoria
art. 15	rinvio
art. 16	rinvio dinamico
art. 17	entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), nonché le modalità di rendicontazione della spesa per provvedere, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta, del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni localizzati sul territorio regionale che attivano un intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006 in siti inseriti nella "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", come aggiornata ai sensi dell'articolo 13 comma 6 bis della legge regionale 20 ottobre 2017, n.34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), di cui all'Allegato 1 al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati approvato con decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020, n. 039/Pres..

art. 3 interventi finanziabili

1. Sono finanziati ai sensi del presente regolamento i seguenti interventi da realizzare, successivamente alla presentazione della domanda, in via sostitutiva ai sensi degli articoli 242 e 250 del decreto legislativo 152/2006:
 - a) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio, anche considerate separatamente;
 - b) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione;
 - c) esecuzione di monitoraggi;
 - d) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa;
 - e) esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a) ed e) sono realizzati, anche per lotti funzionali, in conformità ad un progetto già approvato alla data di presentazione della domanda.

art. 4 presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 1° marzo di ogni anno come previsto dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all'allegato A e disponibile sul sito internet della Regione.
2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, è corredata da:
 - a) dichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006;
 - b) quadro economico delle spese da sostenere;
 - c) cronoprogramma della progressione dell'attività e della spesa, ad eccezione del caso di sola elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica o di redazione del progetto di bonifica;
 - d) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'attività;
 - e) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune.
3. La domanda di contributo ha ad oggetto uno solo degli interventi di cui all'articolo 3, ad eccezione del caso in cui includa anche gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere b) o c), e può essere relativa anche ad uno o più lotti funzionali del medesimo intervento.

art. 5 spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda relative agli interventi di cui all'articolo 3 comma 1.
2. Per l'esecuzione del piano di caratterizzazione, così come approvato ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo 152/2006, e per la modellizzazione dell'analisi di rischio sito specifica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) esecuzione di sondaggi e piezometri, scavi e trincee;
 - b) campionamento delle varie matrici;
 - c) esecuzione di analisi di laboratorio e loro validazione;
 - d) indagini conoscitive del sito;
 - e) spese tecniche, quali ad esempio: affidamento dell'incarico di responsabile delle attività di campo, affidamento dell'incarico per la rappresentazione dei risultati della caratterizzazione e l'elaborazione

del modello concettuale definitivo del sito, affidamento dell'incarico per la modellizzazione dell'analisi di rischio, sicurezza;

- f) spese per l'occupazione temporanea di aree o immobili.
3. Per le attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b), sono ammissibili a contributo le spese relative alla esecuzione delle medesime comprese quelle relative all'eventuale affidamento dell'incarico di progettazione. A titolo esemplificativo, sono ammissibili a contributo le spese relative a:
- a) rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;
 - b) pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;
 - c) installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;
 - d) installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;
 - e) costruzione di arginamenti, stabilizzazioni e opere provvisoriale;
 - f) copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
 - g) rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.
4. Per l'esecuzione dei monitoraggi cui all'articolo 3 comma 1 lettera c) sono ammissibili a contributo le attività di prelievo e analisi delle matrici ambientali interessate, compreso lo spurgo dei piezometri.
5. Per la redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) sono ammissibili a contributo le spese relative all'affidamento dell'incarico di progettazione.
6. Per l'esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa di cui all'articolo 3 comma 1 lettera e) sono ammissibili a contributo le spese per i lavori indicate nel quadro economico redatto ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165 (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002).
7. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario.

art. 6 istruttoria delle domande di contributo

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.
2. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al Comune richiedente.

art. 7 formazione della graduatoria e assegnazione del contributo

1. Il contributo è assegnato, nella misura del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, secondo la graduatoria delle domande di contributo formata sulla base dell'ordine di priorità fissato nella "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", di cui all'Allegato 1 al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati approvato con decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020, n. 039/Pres.-e come successivamente aggiornata ai sensi dell'articolo 13 comma 6 bis della legge 34/2017.

art. 8 cumulo

1. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente regolamento il contributo è assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo

calcolato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente per la medesima finalità.

art. 9 concessione del contributo

1. Ferma restando la determinazione dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del quadro economico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.
3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa.
4. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo. Nel caso in cui l'ente richiedente non possa assumere a carico del proprio bilancio l'intera spesa eccedente e il progetto sia stato approvato per lotti, può chiedere il finanziamento di uno o più lotti funzionali per un importo corrispondente al contributo concedibile.
5. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista all'articolo 4 nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

art. 10 erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune.

art. 11 rendicontazione della spesa

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 42-della legge regionale 7/2000.

art. 12 recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività finanziate

1. Qualora il Comune recuperi, ai sensi degli articoli 250 e 253 del decreto legislativo 152/2006, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati dal presente regolamento, ne dà notizia al Servizio competente che indica le modalità di versamento delle somme recuperate come previsto dall'articolo 3 comma 18 della legge regionale 20/2015.

art. 13 modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A, si provvede con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di rifiuti.

art. 14 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 15 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

art. 16 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 17 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 250 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI, INSERITI NELLA GRADUATORIA DI PRIORITÀ DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI.

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 10 e comma 10 bis lett. a) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20.

Il/La sottoscritto/a _____,
in qualità di _____ del Comune di _____ via/piazza
_____ n. _____

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'oggetto, per l'importo di euro _____, per la realizzazione di una delle seguenti attività¹

- esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio;
- esecuzione della caratterizzazione;
- modellizzazione di analisi di rischio;
- esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione;
- esecuzione di monitoraggi
- redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa
- esecuzione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa

presso il sito denominato _____

identificato nel Sistema informativo dei siti inquinati (SIQUI) con il codice _____

DICHIARA

1. la voce IVA presente nel quadro economico di spesa:

- rappresenta un effettivo costo per l'Ente
- non rappresenta un costo per l'Ente;

2. l'intervento per cui si chiede il contributo:

- non beneficia di altri finanziamenti

¹ Scegliere solo una delle seguenti voci. Per le attività messa in sicurezza d'emergenza/misure di prevenzione o per l'esecuzione di monitoraggi la domanda di contributo può comprendere anche un'ulteriore attività tra quelle oggetto di contributo.

beneficia di un finanziamento pari a euro _____ concesso da _____ (inserire denominazione Autorità concedente) con provvedimento n. _____ dd. _____;

3) sussistono i presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 250 del decreto legislativo n. 152/2006;

4) l'intervento sostitutivo per il quale si chiede il contributo riguarda un sito inserito nella "Graduatoria di priorità di intervento dei siti regionali", di cui all'Allegato 1 al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati approvato con decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020, n. 039/Pres. e come successivamente aggiornata ai sensi dell'articolo 13 comma 6 bis della legge 34/2017

INDICA

quale referente da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda:

Cognome	Nome	Telefono	e-mail

ALLEGA

- quadro economico delle spese da sostenere;
- cronoprogramma della progressione dell'attività e della spesa, ad eccezione del caso di sola elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica o di redazione del progetto di bonifica.

(luogo e data)

firma (anche digitale)

INFORMATIVA

in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:

Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento:

- **il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa** è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e recapito: Tel. +39 040 3773710, e-mail: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziaigiulia@certregione.fvg.it
- **il Responsabile della protezione dei dati (RPD)** è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
- **il Responsabile del trattamento dei dati personali** è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste – Tel. +39 040 373 7111.

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo del procedimento;

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore;

Diritti dell'interessato: in relazione al trattamento l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto o in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

VISTO: IL PRESIDENTE